

Rifugio
Credibilità

Accoglimento totale del 02/02/2017
RG n. 9007/2015

8

Tribunale di Salerno - Prima Sezione Civile

Pagina 1

N. R.G. 9007/2015



TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,
A SCIoglimento DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
TRA LE SEGUENTI:

PARTI

Rappresentato e difeso dall'avvocato TURCO GERARDINA

RICORRENTE

AVVERSO
2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO
C.F.: 80025150659

RESISTENTE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente, cittadina della Nigeria, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data , con il quale sono state respinte le sue domande di protezione internazionale, escludendo anche la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 239aaad6e269515457e2f62f626bb0c040



Accoglimento totale del 02/02/2017
RG n. 9007/2015

Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile

Pagina 2

Il difensore della richiedente protezione ha chiesto: 1) in via principale la declaratoria in capo alla ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo alla ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine la declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Pubblico ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha formulato le sue conclusioni. La Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento, pur ritualmente evocata, non si è costituita, sicchè il Ministero dell'Interno è rimasto contumace.

Al termine della discussione orale, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e questo giudice si è riservata la decisione assegnando termine per il deposito di note illustrative.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe



comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre l'art 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art 15 lett c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (cfr. Corte Giust N. 465/2009).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di



uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso di specie, va osservato che il richiedente, in sede di audizione innanzi alla Commissione territoriale, ha dichiarato di essere nata e cresciuta a Benin City, di aver lasciato in patria i genitori e 4 fratelli, di aver lavorato nella sua città come parrucchiera e di aver scoperto, all'età di 17 anni, di soffrire di una grave patologia cardiaca per la quale era stata già ricoverata anche in Italia. Ha precisato di aver lasciato Benin City il 1 ottobre 2013 per recarsi in Libia insieme ad una sua amica d'infanzia, onde curare la sua patologia, non disponendo di risorse economiche sufficienti per affrontare le cure in Nigeria. Giunta in Libia, tuttavia, erano insorti dei contrasti con la sua amica in quanto costei voleva convincerla a prostituirsi e, a tale scopo, l'aveva portata in una casa di appuntamenti. In tale occasione era stata arrestata nel corso di una retata e in prigione aveva subito gravi maltrattamenti, riportando anche la frattura di un braccio. Era stata liberata dopo due mesi poiché la sua amica aveva pagato la cauzione. Tornata in libertà la sua amica l'aveva però abbandonata, poiché elle continuava a rifiutare di prostituirsi. In strada era stata picchiata a violentata da tre libici (forse appartenenti alla polizia) ed aveva conosciuto un ghanese che l'aveva ospitata in casa sua. Quindi era riuscita ad ottenere dei soldi dai suoi genitori e, con tale somma, aveva deciso di imbarcarsi per l'Italia, sempre al fine di ottenere le cure di cui ha bisogno. Giunta in Sicilia era stata trasferita ad , e poi, a causa di contrasti con alcune ragazze del centro di accoglienza, trasferita nuovamente a

La Commissione decideva di non accogliere la domanda della ricorrente, in ragione del carattere strettamente personale della vicenda narrata che escludeva la sussistenza di un *fumus persecutionis*.



Nel frattempo , a seguito di una serie di colloqui nel corso dei quali la ragazza rivelava agli operatori sociali le reali ragioni del suo espatrio, veniva inserita in un programma gestito dal progetto finanziato dal Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità. Agli operatori del progetto la ragazza riferiva di essere arrivata in Italia grazie ad una organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione, la quale, con la complicità della sua famiglia e in particolare della madre, intende costringerla a prostituirsi.

Il centro predisponiva, quindi, un programma personalizzato per aiutarla ad affrancarsi, quando all'improvviso decideva di lasciare e il percorso intrapreso.

Pochi giorni prima, in data la giovane era stata ricoverata d'urgenza per una crisi respiratoria presso il locale nosocomio e poi trasferita all'ospedale



Prima di abbandonare il progetto veniva invitata presso il Centro per la consegna di documentazione medica e, dopo un iniziale reticenza, dichiarava in lacrime che i trafficanti continuano a minacciare i suoi genitori e che lei pertanto aveva deciso di onorare gli impegni presi e si era decisa a prostituirsi (cfr. relazione prodotta dalla difesa). Solo con gli interventi degli operatori la ricorrente non cedeva alle pressioni dei malviventi ed accettava di continuare il percorso intrapreso.

Innanzitutto ha integrato il suo racconto fornendo le dichiarazioni che si ritrascrivono integralmente.

ADR: "Voglio riferire alcune circostanze che ho raccontato agli operatori del progetto "Fuori tratta" e che non avevo riferito alla C.T."

ADR: "quando ero in Nigeria mia madre ha trovato una persona che poteva portarmi in Italia, un mio connazionale, che mi ha condotta in un luogo dove mi ha richiesto di fare un giuramento, attraverso un rito in cui ho dovuto mangiare il cuore di un pollo e bere dell'alcool. Con tale giuramento mi impegnavo a restituire la somma che lui avrebbe sostenuto per le spese di viaggio."

ADR: "sono stata condotta in una casa dove era presente mia madre, una amica con sua madre, un'altra donna che era la madre di una donna che avrebbe dovuto prendermi con sé una volta giunta in Italia; in quel luogo si è celebrato il giuramento con un uomo che ha officiato il rito".

ADR: "dopo sono stata portata in Libia insieme alla mia amica con cui ho fatto il giuramento; giunta in Libia siamo state arrestate mentre aspettavamo, insieme a molte altre persone anche di altri paesi africani, di essere trasportati in Italia".

ADR: "in prigione ho subito violenze fisiche, ma non di tipo sessuale, e scarsità di cibo".

ADR: "la persona che avrebbe dovuto trasportarci in Italia, un uomo di nazionalità nigeriana, ci ha fatto uscire di prigione pagando dei soldi, così come mi ha riferito successivamente, solo me e la mia amica, poiché lui si occupava solo di noi due".

ADR: "preciso che io ero consapevole che avrei dovuto ripagare il debito contratto con il giuramento attraverso attività di prostituzione gestita da questo gruppo di persone a cui ero stata affidata; infatti quando l'uomo che ci ha liberate dalla prigione libica ha trovato



una casa per appuntamenti che era disponibile ad accogliere me e la mia amica, ci ha portate presso tale casa”.

ADR: “la decisione di partire dalla Nigeria è stata mia anche se non ho chiesto io a mia madre di contattare i trafficanti e, comunque, lei era d'accordo”.

ADR: “nella casa di appuntamenti in Libia mi sono rifiutata di prostituirmi e ho contattato il mio riferimento in Europa, una donna nigeriana che viveva in Francia, la quale mi ha detto che mi avrebbe fatto arrivare in Italia”.

ADR: “sono partita dalla Libia con una barca e le spese sono state anticipate dalla donna che si trova in Francia”.

ADR: “giunta in Italia abbiamo contattato questa donna, per telefono e lei che ha inviato dei soldi per acquistare un telefono e una scheda: dopodiché ha cominciato a chiamarci su tali utenze telefoniche, dicendoci che saremmo state trasferite in Francia; ad un certo punto, però, io le ho detto che non avevo intenzione di raggiungerla in Francia e che non avevo intenzione di prostituirmi. Lei mi ha risposto che se non avessi saldato il debito ci sarebbero stati danni per la mia famiglia in Nigeria”.

ADR: “volevo prima di tutto curare la mia patologia e poi trovare un lavoro ed eventualmente inviare dei soldi a mia madre”.

ADR: “dopo il mio rifiuto di prostituirmi l'organizzazione ha mandato delle persone a casa dei miei familiari in Nigeria, che li hanno minacciati e poi si sono accordati con mia madre che io avrei dovuto iniziare a ripagare il debito versando 1000,00 euro al mese, in qualunque modo li avessi guadagnati, inviando alla “madame” in Francia”.

ADR: “io temo che il mancato rispetto del giuramento possa avere ripercussioni sulla mia salute, ma non ho paura di queste persone, né temo che la mia famiglia in Nigeria possa subire conseguenze a causa della mia decisione di non versare i soldi”.

ADR: “se dovessi sapere che è successo qualcosa alla mia famiglia, darei il numero della donna che si trova in Francia, alla polizia”.

ADR: “la donna mi ha contattata l'ultima volta circa sei mesi fa, e per il resto so che ha contatti con mia madre. Ho cambiato numero di telefono cellulare per non ricevere la sue telefonate”.

ADR: “ho paura di tornare in Nigeria sempre perché temo le conseguenze malefiche del mancato rispetto del giuramento”.

ADR: “quanto ho riferito alla Commissione circa lo stupro subito in Libia da parte di tre uomini, corrisponde a verità”.

ADR: “prima ho risposto di non aver subito violenze sessuali in Libia perché avevo dimenticato di aggiungere tale circostanza”.

ADR: “è vero che sono stata ospitata a casa di un ragazzo del Ghana in Libia che era la persona che doveva trasportarci in Italia”.

ADR: “non è vero che mia madre mi inviò dei soldi per ritornare in Nigeria, contrariamente a quanto ho dichiarato in sede di audizione”.

ADR: “non so perché ho inventato questa circostanza”.

ADR: “non ho riferito alla C.T. la mia vera vicenda personale per paura che potessero arrestare la dama che si trova in Francia; non volevo violare il giuramento che mi imponeva di non denunciare i fatti alla polizia”.



ADR: "sono consapevole che decidendo di non pagare il debito in realtà avevo già violato il giuramento".

ADR: "non so se l'organizzazione dispone di contatti anche in Italia".

ADR: "circa il contenuto della nota a firma della coordinatrice del Progetto depositata all'odierna udienza, preciso che i miei familiari hanno ricevuto minacce solo prima che prendessero i nuovi accordi relativi all'obbligo di versare 1000,00 euro al mese; dopo di che, anche se non sto pagando, non ho saputo di ulteriori minacce, se non da parte di mio padre che mi ha spinto a versare qualche rata di tale somma".

ADR: "è vero che confidandomi con le persone ho pianto, ma non ho mai detto che avevo intenzione di pagare il debito per le gravi minacce subite dalla mia famiglia. In realtà dissi che mio padre mi aveva chiesto di pagare una sola rata del debito".

ADR: "avevo deciso di lasciare il progetto il mese scorso perché stanca di stare nel centro".

Al di là di talune - limitate - incongruenze e di una evidente difficoltà nel riferire la realtà della sua esperienza, difficoltà che è parsa a questo giudice, nel corso dell'audizione, chiaramente riconducibile ad una reale paura per le possibili conseguenze delle sue dichiarazioni, la ricorrente ha riferito fatti coerenti e plausibili, fornendo una ricostruzione logica della vicenda e una versione sufficientemente chiara dell'accaduto, che trova precisi riscontri nel fenomeno della tratta di giovani donne destinate alla prostituzione molto diffuso in Nigeria. Nel racconto della ricorrente vi sono una serie di elementi tipici di questo tipo di reclutamento. In particolare corrispondono al modus operandi utilizzato dalle organizzazioni criminali dedite al reclutamento e allo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane le seguenti circostanze riferite dalla ricorrente: 1) primo contatto dell'organizzazione tramite un personaggio di spicco della comunità di cui la donna si fida, che, in questo caso, aveva preso accordi direttamente con la madre della giovane e che poteva contare sullo stato di bisogno della ragazza in considerazione delle sue gravi patologie; 2) sottoposizione al rito woodoo 3) presenza di una figura femminile chiamata "madame" che dichiara alle ragazze di effettuare un prestito in danaro per aiutarle a espatriare dietro l'assunzione dell'impegno a restituire la somma versata 4) rivelazione alle ragazze dell'occupazione che dovranno svolgere, una volta arrivate nello stato europeo di destinazione, e, comunque, solo dopo che le donne si sono allontanate dal paese natio (nel caso di specie una volta giunte in Libia. Le fonti informative consultate (vedi F. Bosco, (Emerging Crimes and Counter Human Trafficking, UNICRI), "Tratta di persone Nigeria-Italia. Caratteristiche del fenomeno e criticità"), riferiscono che "un elemento di particolare rilevanza è il giuramento che la donna (adulta o minore) deve sostenere di fronte a coloro che partecipano all'organizzazione del viaggio e che l'aiutano ad espatriare ufficializzando anche davanti ad avvocati civili oppure davanti a figure religiose (in genere il baba-low, che svolge una funzione di garanzia e controllo all'interno delle comunità locali) l'impegno alla restituzione del denaro ricevuto. Impegno che viene suggellato tra le parti (donna o giovane migrante e le persone "benefattrici" o "sponsor" - comunemente chiamate maman - che le aiutano nell'impresa) da riti che in parte, si richiamano alle pratiche tradizionali del woodoo o ju-ju. Questo giuramento celebrato dal baba-low o



native-doctor, nello shiran, il luogo preposto alle funzioni rituali, ingiunge alle donne di rispettare senza possibilità di negoziazione, il patto di restituzione del denaro ricevuto una volta arrivate a destinazione ed iniziato il lavoro promesso e prefigurato dalle mamasponsor. La tenacia e l'ostinazione con cui le ragazze tengono fede al patto, deriva dalla forza con cui il sistema culturale di riferimento è ancora tenuto vivo attraverso queste pratiche rituali. La mamasponsor è la benefattrice e lo sponsor dell'operazione di espatrio.

Secondo la relazione dell'EASO - COI - Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali datata ottobre 2015, "la maggior parte delle vittime di tratta viene da Benin City (come nel caso di specie), capitale dello Stato di Edo oppure dai villaggi vicini. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City.

I profili delle donne trafficate sono eterogenei e variano nel tempo. Sebbene sia impossibile tracciare un profilo specifico, le fonti consultate identificano alcuni tratti in comune.

Inizialmente, negli anni ottanta, le donne trafficate erano perlopiù donne sposate o separate che cercavano una fonte di entrate per sostenere la propria famiglia (60). I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni.

Le persone trafficate hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di "aiuto" fatte dai trafficanti. In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche."

La lettura del racconto fornito dalla ricorrente, alla luce del quadro generale di riferimento sopra riportato, rende più che plausibile la motivazione addotta da sulle ragioni che l'hanno indotta a non riferire alla Commissione di questi fatti, ossia la paura che, venendo meno all'impegno assunto a seguito del rito woodoo, l'incolumità fisica sua (già minata dalla grave patologia da cui è affetta) e della sua famiglia potesse essere in pericolo.

Deve altresì essere considerato che la forza intimidatoria del giuramento, derivante della credenze culturalmente radicate e connesse al carattere rituale dello stesso, nel caso di specie assume rilievo ancor maggiore in considerazione della precarie condizioni di salute della richiedente, la quale si è via via convinta (ed è ancora vittima di tale persuasione) che il peggioramento di tali condizioni sia direttamente conseguenziale alla violazione del giuramento ed alla potenza magica del rituale.

Va da ultimo rilevato, quale ulteriore elemento che denota la credibilità del racconto, che la ricorrente è stata inserita nel progetto "fuori tratta", con il quale ha intrapreso un



difficile percorso di rielaborazione del proprio vissuto sottoponendosi a vari colloqui (cfr relazione in atti).

Infine, si rileva come la ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda ed abbia presentato domanda di protezione internazionale poco dopo il suo sbarco in Italia. Ha cioè proposto istanza quanto prima.

Quanto alla forma di protezione da riconoscere nel caso di specie, vanno svolte le seguenti osservazioni.

L'UNHCR ha sviluppato delle linee guida di protezione internazionale per l'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta alle persone a rischio di tratta (disponibili su <http://www.refworld.org/cgi-bin/textis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513c7834>).

Tali linee guida evidenziano come le vittime, o potenziali vittime, della tratta possono rientrare nella definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e potrebbero pertanto avere titolo alla protezione internazionale che spetta ai rifugiati.

In particolare, possono essere considerati atti persecutori rilevanti ai fini della Convenzione, le azioni che coinvolgono gravi violazioni dei diritti umani, come una minaccia alla vita o alla libertà, come il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, il lavoro forzato, il prelievo di organi, le percosse, la riduzione alla fame, la negazione di cure mediche.

Oltre alla persecuzione vissuta dagli individui nel corso della loro esperienza di tratta, essi potrebbero essere oggetto di ritorsioni e/o di possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta. I trafficanti potrebbero inoltre infliggere ritorsioni a membri della famiglia della vittima e ciò potrebbe rendere fondato il timore di persecuzione da parte della vittima, anche se quest'ultima non è direttamente oggetto di tale vendetta.

Parimenti può costituire persecuzione il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale, che è una forma di violenza legata al genere. Le donne e i minori vittime di tratta possono essere particolarmente suscettibili di gravi ritorsioni da parte degli sfruttatori dopo la loro fuga e/o al loro ritorno.

Le vittime e le potenziali vittime di tratta possono qualificarsi come rifugiati quando essi temono di essere perseguitati per ragioni legate alla loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.

Le donne costituiscono un esempio di un sottoinsieme sociale di individui che sono definiti da caratteristiche innate e immutabili e sono spesso trattate in modo diverso rispetto agli uomini. In questo senso esse possono essere considerate un particolare gruppo sociale (Si vedano inoltre le Linee guida UNHCR sulla persecuzione di genere, nota 4, par. 30).

I fattori che possono distinguere le donne come obiettivi dei trafficanti sono generalmente connessi alla loro vulnerabilità in determinati contesti sociali.



Sulla scorta di tali premesse può ritenersi che, nel caso di specie, la richiedente abbia già subito atti persecutori, consistiti nel reclutamento ingannevole, nella minaccia al fine di costringerla alla prostituzione, attuata anche conducendola forzatamente in una casa di prostituzione in Libia, e che potrebbe subirne di ulteriori, concretandosi in minacce ai suoi familiari e in ritorsioni da parte dell'organizzazione di trafficanti nel caso di un suo rientro in patria.

Ella, inoltre, già in quanto donna, appartiene senz'altro ad un particolare gruppo sociale più vulnerabile rispetto ai predetti atti persecutori, ma tale vulnerabilità risulta ulteriormente accresciuta dalla sua condizione patologica per la grave malattia cardiaca dalla quale è afflitta.

Sebbene, inoltre, il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, si reputa che tali misure, vista anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non possono essere assicurate con certezza ed efficacia tali da scongiurare il rischio sopra rappresentato.

Alla ricorrente va, quindi, riconosciuto lo status di rifugiata.

Il ricorso va pertanto accolto.

La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, e la problematicità degli aspetti probatori induce alla integrale compensazione delle spese processuali.

La domanda di liquidazione degli onorari del difensore della richiedente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale C.O.A. del 6.5.2016, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, riconosce alla richiedente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.

Letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 Dlgs n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. Gerardina Turco, per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonchè per la trasmissione del presente provvedimento, dal valere quale decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del DPR n. 115/2002, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127.



Accoglimento totale del 02/02/2017
RG n. 9007/2015

Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile

Pagina 11

Decisa in Salerno il 02/02/2017

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Mauro Tringali

Firmato Da: TRINGALI MAURO Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23eeed86269b154b762f62f6cbb09d4d

